

ENTE BILATERALE REGIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO DELLA VALLE D'AOSTA

Fondo sostegno per assistenza sanitaria

Approvato dal Comitato Direttivo dell'EBRT il 06/04/2017

Art. 1 - Istituzione Fondo sostegno per assistenza sanitaria

L'Ente Bilaterale Regionale Unitario del settore Turismo della Valle d'Aosta, di seguito denominato EBRT, istituisce il "Fondo sostegno per assistenza sanitaria" per i lavoratori e le imprese del settore turismo. L'attivazione del fondo nasce dall'esigenza di tutelare e supportare le imprese e i lavoratori del Turismo che aderiscono all'EBRT in questo particolare momento di difficoltà regionale e nazionale.

Art. 2 - Stanziamenti

Le quote di competenza del Fondo verranno stabilite annualmente, con delibera del Comitato Direttivo, indicativamente nella misura del 5% (cinque per cento) del valore delle Quote Contributive scritte nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente dell'Ente approvato dall'Assemblea dell'EBRT depurato della quota OPR.

Art. 3 - Soggetti interessati - ambiti di applicazione

I sussidi del presente regolamento sono destinati:

- a) a tutte le aziende iscritte a EBRT, in regola con i versamenti previsti dal CCNL e dagli accordi regionali;
- b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.

CONDIZIONI

L'assistenza sanitaria prevista dalle lettere a) e b) resta subordinata alle seguenti condizioni:

1: Aziende

Per beneficiare degli interventi del Fondo di assistenza sanitaria le aziende dovranno dimostrare di avere versato la quota di adesione all'EBRT da almeno tre mesi dalla richiesta di intervento.

2. Lavoratori

Avranno diritto al sostegno per assistenza sanitaria i dipendenti con rapporto di lavoro full-time o part-time assunti:

- a tempo indeterminato,
- con contratto di apprendistato,
- a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a tre mesi.

Art. 4 - Interventi

Cure mediche effettuate in Italia non coperte dal SSN e da altre forme di assicurazione.

Misura del sussidio

Rimborso del 100% della spesa sostenuta fino a un importo massimo erogabile di euro 500,00.

Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore o al titolare dell'azienda di beneficiare di tale forma di intervento, il richiedente deve presentare all'EBRT la domanda redatta su apposita modulistica entro febbraio dell'anno successivo rispetto alla data di effettuazione della spesa.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- per i dipendenti copia delle ultime tre buste paga precedenti la data della domanda
- per il titolare dell'azienda copia dell'ultimo documento attestante il versamento della contribuzione all'EBRT degli ultimi tre mesi
- copia della fattura relativa alla spesa sostenuta
- copia del modello ISEE

Le domande saranno esaminate dal Comitato Direttivo

Art. 5 - Presentazione delle domande e validazione

Il Comitato Direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo aver deliberato sulla accettabilità della domanda, e in possesso della documentazione relativa, provvederà a definire la graduatoria dando mandato all'amministrazione dell'EBRT la liquidazione delle provvidenze e la contabilizzazione delle uscite.

Il Direttivo si obbliga a vagliare le richieste entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza della data di presentazione delle stesse comunicandone l'esito ai richiedenti.

In caso di incompletezza dei dati il richiedente sarà invitato a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni.

Sarà facoltà dell'EBRT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art.6 - Criteri di erogazione dei sussidi

Le prestazioni saranno erogate sulla base della graduatoria fino a esaurimento della somma stanziata.

Nel caso in cui il Fondo non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide si provvederà alla liquidazione seguendo la graduatoria fino a concorrenza dell'importo stanziato.

Ovviamente gli eventuali residui rimarranno iscritti al fondo per essere utilizzati negli esercizi successivi.

Graduatoria

La graduatoria sarà impostata partendo dal valore ISEE più basso.

Art.7 - Liquidazione dei sussidi

Sulla base della graduatoria deliberata dal Direttivo, l'amministrazione dell'EBRT liquiderà le richieste di sussidio.

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario.

Art. 8 - Anagrafe e gestione dati personali

Presso l'EBRT è istituita l'anagrafe delle aziende e dei lavoratori che richiedono il sussidio.

Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (d.Lgs. 196/03).

Art. 9 - Spese di gestione del fondo

Le spese di gestione del fondo promozione e raccolta domande saranno attribuite all'EBRT.

Art. 10 - Impegno di spesa

L'importo totale stanziato potrà essere in qualsiasi momento sospeso, modificato o annullato su delibera del Comitato Direttivo dell'EBRT.

Art. 11 - Decorrenza e durata

Il presente regolamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo modifiche deliberate dal Comitato Direttivo dell'EBRT.

Art. 12 - Divulgazione

Al presente regolamento sarà data opportuna pubblicità.